

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1010/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/2012 ⁽³⁾, stabilisce i suddetti limiti. Poiché detto regolamento si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2012, il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12 sarà disponibile solo a partire da quella data.

- (3) Occorre pertanto stabilire, per la campagna 2011/12, una percentuale di accettazione pari a zero per i quantitativi richiesti tra il 3 ottobre 2011 e il 7 ottobre 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio. Occorre di conseguenza respingere, per la campagna 2011/12, tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio presentate nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2011/12, i titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 3 ottobre 2011 e il 7 ottobre 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione dello 0 %.
2. Per la campagna 2011/12, le domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota presentate nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2011, sono respinte.
3. Per la campagna 2011/12, la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota è sospesa dal 17 ottobre 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.

